

COMUNE DI GUBBIO

PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
TARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23.09.2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21.04.2016
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21.03.2018

INDICE

Art. 1	Istituzione del tributo	Pag. 3
Art. 2	Presupposto e soggetti passivi	Pag. 3
Art. 3	Locali ed aree esclusi dal tributo	Pag. 3
Art. 4	Base imponibile del tributo	Pag. 4
Art. 5	Istituzioni scolastiche	Pag. 5
Art. 6	Determinazione della tariffa del tributo	Pag. 5
Art. 7	Categorie di contribuenza	Pag. 6
Art. 8	Gestione dei rifiuti e classificazione	Pag. 7
Art. 9	Obbligazione tributaria	Pag. 7
Art. 10	Riduzioni ed esenzioni	Pag. 7
Art. 10 bis	Incentivi economici	Pag. 9
Art. 10 ter	Esenzione per disagio Ambientale	Pag. 9
Art. 11	Tributo giornaliero	Pag. 9
Art. 12	Tributo provinciale	Pag. 10
Art. 13	Dichiarazione	Pag. 10
Art. 14	Riscossione	Pag. 11
Art. 15	Rimborsi e compensazioni	Pag. 11
Art. 16	Funzionario responsabile del tributo	Pag. 12
Art. 17	Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi	Pag. 12
Art. 18	Norma di rinvio	Pag. 13
Art. 19	Entrata in vigore	Pag. 13
Allegato A	Classificazione di utenza domestica	Pag. 14
Allegato B	Classificazione delle categorie di attività	Pag. 14
Allegato C	Classificazione dei rifiuti	Pag. 14

Art. 1

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune.

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune per tutti gli immobili assoggettabili allo stesso la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel proprio territorio.

Art. 2

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge 147/2013 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della Legge 147/2013 la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea, fino a trenta giorni, dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas costituiscono presunzione semplice di detenzione o conduzione dell'immobile e dell'attitudine alla produzione di rifiuti per le utenze domestiche; anche in assenza delle suddette condizioni l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 147/2013 in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 147/2013 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3

LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gradinate del pubblico e simili locali;
- c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
- d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.
- e. soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f. le superfici di balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi;
- g. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
- h. i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
- i. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- j. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
- k. i locali destinati esclusivamente ad usi agricoli quali stalle, fienili e rimesse attrezzi agricoli.
- l. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori ed altri luoghi di passaggio comuni;
- m. le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate ad accesso, manovra ed alla sosta gratuita dei veicoli.

Art. 4

BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

1. La base imponibile del tributo per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C è data, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 2012/2000.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 645, della Legge 147/2013 fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013 per l'applicazione della TARI si considerano la superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU e della TARES.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 648, della Legge 147/2013 per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano alle categorie catastali D ed E la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Sono considerati locali tassabili tutti i vani principali, secondari ed accessori e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio e le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle aree di produzione e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e assimilati, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia, tipografia	20%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, falegname, fabbro	50%
Attività commerciali connesse all'edilizia	50%

8. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

9. Per beneficiare di quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo normale sui rifiuti.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 650, della Legge 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe in vigore.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dai competenti uffici comunali o, in caso di affidamento del servizio, dal soggetto che svolge il servizio stesso, e trasmesso al Consiglio Comunale o ad altra autorità competente alla sua approvazione in tempo utile per poter determinare le tariffe.

5. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è approvato dal Consiglio Comunale.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013 a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, si terrà conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio, ove approvate in tempo utile.

7. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

9. La tariffa si compone di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

10. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

11. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione di superfici imponibili, o per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore o ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 7

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le tariffe predisposte sono articolate sulla base della classificazione di utenza domestica di cui all'Allegato A e delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'Allegato B al presente regolamento.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali; non rilevano ai fini del numero le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro, lo stesso può essere diversamente determinato rispetto all'anagrafe solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno dei membri presso case di riposo o comunità ospedaliera.

3. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti presso l'utenza domestica per più di sei mesi nell'anno solare.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Per le utenze domestiche condotte da nuclei familiari che non vi hanno stabilito la propria residenza, sia che siano residenti nel Comune o in altri comuni, che siano iscritti AIRE e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero di occupanti un valore d'ufficio pari a due.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se presentano diversa destinazione d'uso

7. Nel caso comunque in cui un'attività disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro si può prevedere l'applicazione di differenti categorie.

8. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione o a quanto denunciato a fini IVA; in mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta.

9. Le attività non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

10. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta in maniera permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie ad essa destinata.

11. Nel caso di attività distintamente classificate svolte negli stessi locali o aree scoperte, per le quali risulta impossibile differenziare le superfici ad ognuna adibite, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente in termini di ricavato.

Art. 8

GESTIONE DEI RIFIUTI E CLASSIFICAZIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. La classificazione dei rifiuti tra domestici, speciali, assimilati e pericolosi è dettagliata nell'Allegato C del presente regolamento

Art. 9

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o aree soggetti al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione; nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione.

Art. 10

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 30%;
- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione 30%;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 30%. Ai sensi dell'art. 9bis della Legge 80/2014 per l'abitazione detenuta e posseduta da cittadini italiani non residenti ed iscritti AIRE, già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

2. La riduzione di cui al punto b. del comma precedente è concessa a condizione che la licenza, l'autorizzazione o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità preveda un uso stagionale non superiore a nove mesi nel corso dell'anno;

3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti, come definite dal regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si con-

siderano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 657, della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto:

- a. in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a m. 500 ed inferiore a km. 2;
- b. in misura del 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a km. 2 ed inferiore a km. 3;
- c. in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a km. 3.

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine di novanta giorni e le riduzioni cesseranno dall'anno successivo al loro venir meno.

7. Ai sensi dell'art. 658 della Legge 147/2013, sono assicurate riduzioni nella misura del 20% alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in loco del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo ed avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione; la rinuncia al compostaggio comporterà il venir meno della riduzione dall'anno successivo al suo verificarsi.

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi non possono comunque cumulativamente superare la misura del 70% della tariffa ordinaria.

9. Il Comune si riserva di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano le riduzioni di cui ai commi precedenti, procedendo all'adeguamento della tariffa ed al recupero degli importi mancati relativi alla riduzione se dalla verifica risulta non spettante.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è applicata una riduzione, nella misura massima del 40% della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

11. La riduzione di cui al comma precedente sarà applicata a condizione che la quantità di rifiuti recuperati, ad eccezione degli imballi secondari e terziari, non sia inferiore al 40% della produzione dei rifiuti calcolata mediante applicazione del kd massimo riferito alla TAB. 4/a del D.P.R. 158/1999 moltiplicato per le relative superfici assoggettate al tributo; la stessa dovrà essere richiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando idonea documentazione. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

12. Per le categorie di contribuenti ascritte alle categorie n.ri 22, 23, 24, che aderiscono all'iniziativa del "vuoto a rendere" delle bottiglie di birra ed acqua minerale, come da Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 142 del 3 luglio 2017, è riconosciuta una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa a fronte dell'adesione al sistema "vuoto a rendere".

Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita istanza alla quale dovrà essere allegato il modulo di adesione previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. 142/2017 e ad esso allegato quale parte integrante.

La riduzione decorrerà dall'anno successivo alla data di presentazione dell'istanza.

Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto beneficiario, altresì il Gestore, autorizza i servizi Comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli fermo restando il monitoraggio del sistema previsto dall'art. 6 del D. n. 142/2017. Il soggetto beneficiario si impegna a dare comunicazione tempestiva, e comunque non oltre 30 giorni, in caso d'interruzione della pratica del vuoto a rendere al fine dell'interruzione

dell'agevolazione. Qualora venissero accertate irregolarità si procederà al recupero del 100% del tributo non versato nell'annualità di contestazione e in quella precedente.

Per avere diritto alla riduzione è obbligatorio essere in regola con i pagamenti del tributo in questione.

13. Ai sensi dell'art. 1, comma 656, della Legge 147/2013 la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

14. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 10 bis INCENTIVI ECONOMICI

Sono previsti incentivi economici per gli intestatari della TARI iscritti nelle utenze domestiche che conferiscono bottiglie in plastica presso gli eco compattatori presenti sul territorio comunale. Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno i rifiuti nei suddetti eco compattatori, la "Tessera Sanitaria" magnetica dell'intestatario della TARI.

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità dei rifiuti differenziati di plastica conferiti alle stazioni ecologiche al 31/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo.

L'incentivo è definito nella misura di € 5,00 ogni 300 bottiglie di conferimento con un quantitativo minimo di conferimento annuo pari a N. 300 bottiglie ed uno massimo pari a n. 600 bottiglie. L'incentivo non è cumulabile negli anni.

L'incentivo sarà erogato sotto forma di riduzione della tariffa dovuta nell'anno successivo a quello del conferimento a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI.

ART. 10 ter ESENZIONI PER DISAGIO AMBIENTALE

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui ai precedenti articoli è stabilita l'esenzione per le abitazioni e le relative pertinenze nonché i locali ed aree operative ascritte alle categorie di contribuenti n.ri 7, 8, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 siti nella zona limitrofa alla discarica Comunale di "Colognola", in Frazione Ghigiano, così come meglio identificate con apposito atto di Giunta Comunale.

2. L'esenzione di cui al presente articolo, prevista ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta."

Art. 11 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 147/2013 per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; in caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo maggiore è dovuta la tariffa annuale del tributo.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge 147/2013 la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 20%.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della Legge 147/2013 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della Legge 147/2013 per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 12

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo mediante consegna al Servizio Tributi del Comune della dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione, entro il termine di novanta giorni dalla data dell'inizio di possesso o detenzione. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente al Servizio Tributi o spedita allo stesso per posta tramite raccomandata AR o inviata per via telematica con posta certificata.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere i seguenti elementi: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), la data di inizio o di variazione dell'utenza, l'ubicazione, la superficie, i dati catastali e la destinazione dei locali e delle aree, eventuali occupanti non facenti parte del nucleo familiare, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. Per le utenze non domestiche la dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere: i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, sede legale, codice ATECO dell'attività), i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), la data di inizio o di variazione dell'utenza, l'ubicazione, la superficie, i dati catastali e la destinazione dei locali e delle aree, la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

5. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e della TARES.

6. La dichiarazione di cessato possesso o detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro novanta giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente

ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di tardiva dichiarazione di cessazione o di variazione che comporti una riduzione del tributo nel corso dell'anno, il contribuente avrà diritto all'abbuono o al rimborso dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

8. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di dichiarazione di cessazione o di variazione che comporti una riduzione del tributo, il contribuente avrà diritto all'abbuono o al rimborso per gli anni successivi a condizione che dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree o che siano cambiate le condizioni di occupazione.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di novanta giorni se più favorevole.

Art. 14

RISCOSSIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 il versamento della TARI è effettuato tramite modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, in tempo utile per la prima scadenza, di un apposito avviso di pagamento contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000.

3. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate scadenti il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno, è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

3bis. Per l'anno 2016 la rata con scadenza 30.11.2016 è prorogata al 28.02.2017.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ai 12 euro; l'importo del tributo è arrotondato in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della Legge 296/2006.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa alle scadenze il comune provvede alla notifica, a mezzo raccomandata AR, di un sollecito di pagamento, contenente la somma da versare in unica soluzione alla scadenza indicata. In mancanza e nei casi di accertamento di cui al successivo art. 17, sarà notificato al contribuente avviso di accertamento a mezzo raccomandata AR nei tempi e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente.

6. In caso di mancato o parziale pagamento dell'avviso di accertamento la riscossione degli importi ancora dovuti sarà effettuata tramite emissione del ruolo di recupero coattivo secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Per i rimborsi si applicano le norme dell'art. 1, comma 164, della legge 296/2006: "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza".

2. Sulle somme da rimborsare saranno corrisposti interessi computati nella misura del tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori ai 12 euro.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno, sia in aumento sia in diminuzione, del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Non è possibile provvedere al pagamento della TARI tramite compensazione di crediti di qualsiasi natura vantati dal contribuente nei confronti del Comune o di qualsiasi altro ente.

Art. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge 14/2013 il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 17

VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 695, della Legge 147/2013 in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 693, della Legge 147/2013, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 694, della Legge 147/2013 in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata AR, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento.

5. L'avviso di accertamento indica e specifica le ragioni dell'atto, le somme dovute, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, l'organo presso il quale è possibile chiedere un riesame, termini ed organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere, il termine di sessanta giorni per il pagamento ed è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 696, della Legge 147/2013 in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 697, della Legge 147/2013 in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge 147/2013 in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 699, della Legge 147/2013 le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Sulle somme dovute di cui al presente articolo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

11. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 18
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, oltre ai regolamenti comunali attinenti alle materie trattate.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, hanno effetto dal primo gennaio 2014.

Allegato A : Classificazione di utenza domestica

CLASSE	DESCRIZIONE
Ud 01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente
Ud 02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti
Ud 03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti
Ud 04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti
Ud 05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti
Ud 06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti

Allegato B : Classificazione delle categorie di attività

CLASSE	DESCRIZIONE
Und 01	01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
Und 02	02. Cinematografi e teatri
Und 03	03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
Und 04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Und 05	05. Stabilimenti balneari
Und 06	06. Esposizioni, autosaloni
Und 07	07. Alberghi con ristorante
Und 08	08. Alberghi senza ristorante
Und 09	09. Case di cura e riposo, caserme
Und 10	10. Ospedali
Und 11	11. Agenzie, studi professionali, uffici
Und 12	12. Banche ed istituti di credito (filiali, agenzie, succursali)
Und 13	13. Cartolerie, librerie, calzature, ferramenta, abbigliamento e di altri beni durevoli
Und 14	14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
Und 15	15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
Und 16	16. Banchi di mercato beni durevoli
Und 17	17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Und 18	18. Attività artigianale tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
Und 19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Und 20	20. Attività industriali con capannoni di produzione
Und 21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici
Und 22	22. Osterie, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie
Und 23	23. Birrerie, hamburgerie, mense
Und 24	24. Bar, caffè, pasticceria
Und 25	25. Generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati
Und 26	26. Plurilicenze alimentari e miste
Und 27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
Und 28	28. Ipermercati di generi misti
Und 29	29. Banchi di mercato generi alimentari
Und 30	30. Discoteche, night club
Und 31	31. Bed and breakfast

Allegato C : Classificazione dei rifiuti

- Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli precedenti, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

- Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

- Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte IV.

- Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, contenuti nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti del Comune di Gubbio.